



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 27-06-2022

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONI DI C.C. N. 92/2021 E N. 33/2022 ED APPROVAZIONE NUOVO ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Bentoglio Manuel	Sindaco	P
Epis Ermenegildo	Consigliere	P
Iudica Giovanni	Consigliere	A
Sorti Simonetta	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	P
Facchi Beatrice	Consigliere	P
Giangregorio Lorenza	Vice Sindaco	A
Troia Lino	Consigliere	P
Bassis Nunzia	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	A
Barcella Anna	Consigliere	P
Vitali Giovanni Battista	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	P
TOTALE PRESENTI		10
TOTALE ASSENTI		3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGLIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Alle ore 17.37 il Sindaco Manuel Bentoglio illustra l'argomento inserito al punto n. 3 all'ordine del giorno. Sono presenti n. 10 Consiglieri comunali. Sono assenti n. 3 Consiglieri Comunali (Iudica, Giangregorio, Esposti).

SINDACO. Punto numero 3: revoca deliberazione di Consiglio comunale numero 92 del 2021 e numero 33 del 2022 per approvazione nuovo adeguamento alle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022.

Do di nuovo la parola all'Assessore Epis.
Grazie.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Con delibera di Consiglio comunale 92 del 27 dicembre 21 in sede di approvazione del bilancio per il triennio 22/24 avevamo approvato le aliquote e la fascia di esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022 nella stessa misura prevista per l'anno 2021, per un gettito di circa 400.000 €; ma eravamo a conoscenza che avremmo dovuto ritornare in Consiglio per adeguare l'addizionale ai nuovi scaglioni dell'Irpef che erano in fase di modifica.

Come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 21, legge di bilancio, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione i Comuni devono modificare per l'anno 2022 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche a livello nazionale.

Pertanto il 30 maggio, con delibera numero 33, è stata approvata l'addizionale comunale all'Irpef con tariffa unica dello 0,72% ed esenzione dei redditi inferiori a 12.000 € che prevedeva un gettito di 650.000 €.

In data 31 maggio, il giorno dopo praticamente, la conferenza Stato-Città, riunita in seduta straordinaria, ha deliberato la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/24 e di conseguenza anche dell'addizionale Irpef.

Il 1 giugno ci veniva comunicato che con la conversione del decreto legge 21/22 avvenuto con la legge 51/22 è stato introdotto l'articolo 37 ter, utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia; con il quale viene previsto che per l'anno 2022 le risorse di cui all'articolo 13 del decreto legge 4/22, il cosiddetto decreto sostegni ter, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi analoghi nel 2019.

Nel nostro caso di questi fondi ne potremmo utilizzare circa 140.000 €, riducendo a 546.980 il fabbisogno dell'addizionale comunale all'Irpef rispetto ai 650.000 previsti con delibera 33 del 30 maggio.

Abbiamo inoltre, dopo attento esame, ritenuto opportuno e giusto applicare l'addizionale Irpef a scaglioni e non a tariffa fissa, ritenendo corrette anche le indicazioni delle minoranze espresse nella seduta del 30 maggio.

Pertanto sono stati adottati i seguenti scaglioni: da zero a 15.000 €, 0,47%; da 15.001 a 28.000, 0,67%; da 28.001 a 50.000 €, 0,75%; oltre 50.001, 0,80%; quote di esenzione redditi fino a 12.000 €.

Vi ho lasciato un brogliaccio per verificare meglio, così potete confrontare anche e vedere subito le differenze.

La discussione è aperta.

CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Grazie dello splendido prospetto perché era giusto quello che chiedevo.

Ecco, la cosa che non abbiamo, voi avete fatto il calcolo anche con il vecchio sistema approvato precedentemente allo 0,72? Non questo dell'anno precedente; giusto per...

Va bene, comunque l'avete sicuramente fatto e la differenza è più bassa questa?

Cioè, il risultato è più basso quello con queste aliquote?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Per gli scaglioni fino a...

CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Ok, sicuro. Diventa un po' più alta per il resto.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Qualcosina in meno di tutti, anche quelli superiori ai 50.000 € qualcosa in meno pagano.

CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Forse mi sono spiegato male. Rispetto allo 0,72 per tutti, il totale di quello che avrebbe incassato il Comune rispetto a questo, è diverso di tanto?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. No, 140.000 €.

CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Ok, grazie.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Infatti dopo ci sarà nella variazione di bilancio, non tutti i 140.000 perché qualcosa ci è servizio per altre cose, però 100.000 € e qualcosa sono stati abbassati. Non avevo capito quale era la domanda.

CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Era così per fare un discorso; comunque è ottimo perché così vediamo anche che è un'aliquota marginale. grazie mille.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Noto, questo specchietto qua è molto chiaro, che gli aumenti più alti colpiscono i redditi più bassi; abbiamo una percentuale di aumento del 56,7% per 13.000 € all'anno, 14.000, 15.000, 16.000; mentre per un reddito di 40.000 c'è un aumento del 40 e 41%; cioè, i redditi più bassi.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Perché l'introito non è che entri dai redditi alti, entra soprattutto dai redditi bassi, purtroppo, e non si può far diversamente.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Confrontando quello precedente e guardando invece quello attuale dove c'è quella griglia 0-15.000 € è lo 0,47%; però prima dice: aumento da 10 a 12.000 della soglia di esenzione; ma poi se lo scaglione è 0-15...

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Praticamente uno che prende 12.000 € non paga; uno che prende 12.001 € paga.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Forse leggendo grigliare direbbe... altrimenti da una parte si dice esenzione e dall'altra invece...

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Sì, ma uno comincia a pagare dal 13.000; quello che prende 12.001 € paga la cifra di 61,10 €. 2,70 € in meno, per 12.001 € paga 58 €. Solo quelli che non arrivano ai 12, non pagano.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Ancora una precisazione. Quindi questo entra in vigore dal 2022, cioè da questo momento?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Dal 1° gennaio 2022.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Quindi quello precedente, 21?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Sì, perché l'Irpef lo paghi l'anno successivo sui redditi percepiti nell'anno precedente.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Quindi è stata applicata la tariffa del 2021.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Stiamo pagando l'addizionale Irpef 2021.

CONSIGLIERE STEFANELLO ANGELO. Quindi avevamo utilizzato l'altro sistema di aliquote.

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Stiamo pagando l'addizionale Irpef 2021 più l'acconto 2022, perché c'è anche l'acconto 2022; perché il conguaglio effettivo si paga sempre l'anno successivo. Perché l'addizionale si paga in undici mesi, dicembre no, ci danno la tredicesima.

SINDACO. Possiamo passare alla votazione?

Avete altro da chiedere?

Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Stefanello e Barcella. Astenuti? Signor Vitali.

Grazie.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? Unanimità.

Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 142 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006, ha sostituito il comma 3 del Decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 imponendo ai Comuni l'adozione di un regolamento non solo per l'istituzione dell'addizionale ma anche per la relativa aliquota;
- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 97 del 27.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 27/12/2021 sono state confermate per l'anno 2022 le aliquote e la fascia di esenzione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. previste per l'anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.05.2022 sono state approvate la rimodulazione e l'adeguamento delle aliquote dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2022;

DATO ATTO che i Comuni, nei quali per l'anno 2021 erano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine di approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022/2024, ulteriormente prorogato al 30.06.2022 dall'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 31/05/2022;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2020 con la quale:

- sono state determinate le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF ed è stata istituita la soglia di esenzione per l'anno 2021, confermate per l'anno 2022 dalla deliberazione di C.C. n. 92/2021, come di seguito indicato:
 - soglia di esenzione per redditi complessivi annui determinati ai fini IRPEF non superiori a € 10.000,00;

- aliquote di compartecipazione relative all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. vigenti nell'anno 2021:

SCAGLIONI	ALiquOTA
da 0 a 15.000,00 euro	0,30%
da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,45%
da 28.001,00 a 55.000,00 euro	0,60%
da 55.001,00 a 75.000,00 euro	0,70%
oltre 75.001,00 euro	0,80%

- è stato approvato il relativo Regolamento, attualmente vigente;

VISTI:

- l'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 23.3.1998 n. 56, il quale dispone che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale I.R.P.E.F., prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1 comma 7 della Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto che *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*

VISTO il comma 3 dell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF che stabilisce che per gli anni successivi al 2021 l'aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO altresì il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF il quale prevede che per gli anni successivi al 2021 il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, potrà deliberare la variazione di esenzione;

CONSIDERATO che con la conversione del D.L. n. 21/2022, avvenuta con la Legge n. 51/2022, è stato introdotto l'art. 37-ter, rubricato *“Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia”*, con il quale viene previsto che, per l'anno 2022, le risorse di cui all'art. 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto sostegni-ter), possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodo omologhi nel 2019;

DATO ATTO che tra le risorse di cui all'art. 13 del D.L. n. 4/2022 è compreso l'avanzo da fondo funzioni fondamentali sotto forma di avanzo vincolato al 31.12.2021 da applicare al bilancio 2022 e che la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che le risorse, che in virtù dell'art. 37-ter del D.L. n. 21/2022 possono finanziare il caro energia 2022, sono (esclusivamente) quelle dell'avanzo vincolato da Fondo funzioni fondamentali;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, alla luce delle nuove disposizioni sopra citate, revocare le deliberazioni di C.C. n. 92/2021 e n. 33/2022 e procedere all'approvazione del nuovo adeguamento delle aliquote relative all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e della soglia di esenzione come di seguito indicato:

- aumento da € 10.000,00 a € 12.000,00 della soglia di esenzione per redditi complessivi annui determinati ai fini IRPEF;
- aliquote di compartecipazione relative all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. vigenti nell'anno 2022 rimodulate secondo i nuovi scaglioni di reddito previsti per l'I.R.P.E.F. dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022):

SCAGLIONI	ALiquOTA
da 0 a 15.000,00 euro	0,47%
da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,67%
da 28.001,00 a 50.000,00 euro	0,75%
oltre 50.001,00 euro	0,80%

VISTA la competenza dell'organo deliberante, art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole, che si allega alla presente, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

PRESO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 /2012;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- Il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale armonizzata;
- Il D. Lgs 28.09.1998, n. 360;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge n. 296/2006;
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020);
- la Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio 2022);

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 3 (Iudica, Giangregorio, Esposti)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 2 (Stefanello, Barcella)

Consiglieri astenuti n. 1 (Vitali)

DELIBERA

1. **DI RITENERE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI REVOCARE** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 27.12.2021 con la quale venivano confermate per l'anno 2022 le aliquote e la fascia di esenzione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. previste per l'anno 2021;
3. **DI REVOCARE** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.05.2022 con la quale si è provveduto a rimodulare ed adeguare per l'anno 2022 le aliquote e la fascia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF, per le motivazioni esposte in premessa;

4. **DI APPROVARE** il nuovo adeguamento per l'anno 2022 delle aliquote relative all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. rimodulate secondo i nuovi scaglioni di reddito previsti per l'I.R.P.E.F. dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) e di seguito precisate:

SCAGLIONI	ALIQUOTA
da 0 a 15.000,00 euro	0,47%
da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,67%
da 28.001,00 a 50.000,00 euro	0,75%
oltre 50.001,00 euro	0,80%

5. **DI ELEVARE** per l'anno 2022, ad €. 12.000,00 la soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per redditi complessivi annui ai fini I.R.P.E.F. non superiori ad €. 12.000,00, precisando che se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito nella L. 28/06/2019 n. 34;

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano,

Consiglieri presenti n. 10 - Consiglieri assenti n. 3 (Iudica, Giangregorio, Esposti)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

IL Sindaco
BENTOGLIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.42 DEL 19-06-2022

Oggetto

**REVOCA DELIBERAZIONI DI C.C. N. 33/2022 E N. 92/2021 ED
APPROVAZIONE NUOVO ADEGUAMENTO DELLE
ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALLIRPEF PER LANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta in oggetto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 20-06-2022

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.42 DEL 19-06-2022

Oggetto

**REVOCA DELIBERAZIONI DI C.C. N. 33/2022 E N. 92/2021 ED
APPROVAZIONE NUOVO ADEGUAMENTO DELLE
ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALLIRPEF PER LANNO 2022**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla *regolarità contabile* della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Data: 20-06-2022

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 27-06-2022

OGGETTO:	REVOCA DELIBERAZIONI DI C.C. N. 92/2021 E N. 33/2022 ED APPROVAZIONE NUOVO ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022
-----------------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25-07-2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25-07-2022 al 09-08-2022.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 25-07-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 27-06-2022

OGGETTO:	REVOCA DELIBERAZIONI DI C.C. N. 92/2021 E N. 33/2022 ED APPROVAZIONE NUOVO ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022
-----------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì, 25-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concilio Leonilde

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.